

2016



[REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

INDIRIZZI PER LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ RELAZIONALE]

[Delibera n. 9/2016 del collegio docenti del'8 marzo 2016
Delibera di recepimento n. xx del consiglio dell'istituzione del xx aprile 2016]

REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI INDIRIZZI PER LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ RELAZIONALE

[INDICE](#) – premere CTRL + clic per passare all’articolo; premere [indice](#) per tornare all’indice

Sommario

Art. 1 – Frequenza minima per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato	3
Art. 2 – Parametri generali per l’attribuzione dei voti	3
Art. 3 – Carenze formative assegnate nello scrutinio finale	4
Art. 4 - Esami integrativi.....	5
Art. 5 – Ammissione all’esame di stato	6
Art. 6 – Crediti scolastici e formativi.....	6
Art. 7 – Griglia per la valutazione “Strumento musicale”	7
Art. 8 – Valorizzazione delle eccellenze e attribuzione della lode	7
TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI	8
INDIRIZZI PER LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ RELAZIONALE.....	9
TABELLA PER LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ RELAZIONALE	10

REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI INDIRIZZI PER LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ RELAZIONALE

Il Collegio dei docenti del Liceo Russell,

- viste le norme emanate dal MIUR e dalla PAT in merito alla valutazione degli/delle studenti/studentesse e all'attuazione degli interventi per favorirne il recupero;
- tenuto conto che il diverso orientamento adottato dalla PAT in materia di valutazione rispetto alle scelte adottate a livello nazionale richiede la definizione di ulteriori riferimenti condivisi dal collegio dei docenti, che servano poi di indirizzo per le responsabilità dei consigli di classe nell'esprimere i giudizi ai fini dell'ammissione o meno alle classi successive o all'esame di stato;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg *"Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"*
- considerato che la valutazione è parte integrante della programmazione didattico-educativa e si basa sull'esperienza concreta dei docenti, maturata sul campo, e sui più aggiornati contributi teorici, è da intendersi in termini formativi e orientativi, da applicare sia ai processi di apprendimento, sia ai risultati ottenuti.
- considerato che la valutazione fornisce un controllo non solo sui prodotti (corrispondenza risultati-obiettivi), ma anche sui processi (se c'è riflessione sul proprio apprendimento), ha una funzione di controllo sull'intero processo di insegnamento/apprendimento e quindi è uno degli elementi che regola la programmazione didattica e l'attività che la mette in atto in classe, porta gli alunni a riconoscere il proprio modo di apprendere e ad avere la consapevolezza dei propri cambiamenti attraverso una comunicazione trasparente e tempestiva degli esiti delle singole prove.

3

DELIBERA

di individuare i seguenti criteri per uniformare, a livello di istituto, la valutazione degli apprendimenti.

Art. 1 – Frequenza minima per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato

Per essere ammessi alla classe successiva o all'esame di stato è necessaria la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale di insegnamento. Il consiglio di classe può derogare da tale quota oraria solo in caso di assenze dovute a gravi motivi oppure ad impegni sportivi di carattere agonistico; tali assenze devono essere debitamente documentate.

[indice](#)

Art. 2 – Parametri generali per l'attribuzione dei voti

1. La suddivisione dell'anno scolastico in due periodi valutativi è definita dal progetto di istituto e dal piano annuale delle attività.
2. Per le studentesse e gli studenti con BES (Bisogni Educativi Speciali) la valutazione avviene sulla base del Progetto Educativo Individualizzato; per le studentesse e gli studenti con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) la valutazione avviene sulla base del Progetto Didattico Personalizzato.
3. L'espressione di proposte di voto al termine dei periodi valutativi avviene sulla base minima di due prove, finalizzate alla rilevazione delle competenze, ovvero sulla base di valutazioni che tengono conto di più elementi acquisiti anche attraverso l'osservazione sistematica del processo di apprendimento.
4. Ogni consiglio di classe, nella valutazione degli apprendimenti di ciascuno/a studente/studentessa, tiene conto dei criteri generali quali le capacità effettive, l'impegno nello studio, la partecipazione, l'affidabilità.

5. Il/La docente, nel presentare al consiglio la propria proposta di voto, ha cura di verificare il proprio giudizio sulla base del programma effettivamente svolto e sull'accertamento del possesso delle competenze minime individuate all'interno di ciascuna disciplina.

6. Nelle valutazioni finali, da riportare sul documento di valutazione, si utilizza il voto "quattro" come votazione più bassa, intendendo segnalare, con tale unità di misura, gravi carenze non recuperabili in tempi brevi, frutto di un andamento insufficiente prolungato nel tempo e dell'assenza di miglioramenti successivi ad interventi di recupero.

[indice](#)

Art. 3 – Carenze formative assegnate nello scrutinio finale

1. Nella valutazione delle insufficienze si considera: l'insufficienza non grave (cinque) come 1 punto al di sotto della sufficienza (sei), l'insufficienza grave (quattro) come due punti al di sotto della sufficienza.

2. Si considera la promozione con assegnazione di carenza formativa nel caso in cui la valutazione negativa non superi il livello di -2 (cinque+cinque, oppure quattro). Se il livello è di -3 o inferiore (cinque+cinque+cinque, oppure cinque+quattro) il consiglio di classe discuterà il caso secondo i seguenti criteri:

- a) possibilità dello/a studente/ssa di raggiungere gli obiettivi propri delle discipline interessate nel corso dell'anno scolastico successivo;
- b) possibilità di seguire proficuamente il programma di studi dell'anno scolastico successivo;
- c) attitudine ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma e coerente con le linee di programmazione indicate dai/dalle docenti.

3. Criteri di valutazione per il primo biennio:

- a) valutazione delle attitudini dello/a studente/ssa rispetto alle caratteristiche dell'indirizzo di studio;
- b) valutazione degli eventuali miglioramenti nel corso dell'anno scolastico in relazione al livello iniziale ed alla possibilità di conseguire gli obiettivi fissati della disciplina;
- c) valutazione di eventuali difficoltà dovute a problemi di salute gravi e/o comprovati problemi di famiglia; inserimenti da altra scuola o altro indirizzo (rispondenza dello/a studente/ssa alle esigenze del nuovo indirizzo di studio); studenti/sse stranieri/e frequentanti la scuola italiana da meno di due anni o che comunque presentino gravi difficoltà nell'apprendimento e nell'utilizzo della lingua italiana.

4. Criteri di valutazione per il secondo biennio e il quinto anno, con discussione ristretta solo a casi particolari:

- a) valutazione del curriculum scolastico dello studente quali eventuali carenze formative, insufficienze ripetute negli anni nella stessa disciplina;
- b) valutazione di eventuali difficoltà dovute a problemi di salute gravi e/o comprovati problemi di famiglia; inserimenti da altra scuola o altro indirizzo (rispondenza dello/a studente/ssa alle esigenze del nuovo indirizzo di studio); studenti/sse stranieri/e frequentanti la scuola italiana da meno di due anni o che comunque presentino gravi difficoltà nell'apprendimento e nell'utilizzo della lingua italiana.

5. Le carenze formative assegnate a uno/a studente/ssa saranno al massimo due, eccezionalmente tre. Per favorire il superamento e la prevenzione delle carenze, il collegio docenti delibera l'attuazione di interventi didattici integrativi (corsi di recupero nel mese di settembre; sportelli; periodi di sostegno/potenziamento).

6. Al compito che l'istituto si assume nella formazione è necessario che corrisponda un'assunzione di responsabilità da parte dello/della studente/studentessa, come espresso nel comma 6 dell'art. 8 del Regolamento DPP 7/10/2010 n. 22-54/Leg. L'istituzione scolastica organizza per lo/la studente/studentessa con carenze un solo corso di recupero, eventualmente in modalità telematica, con verifica al termine del corso. È obbligo di ogni alunno/a presentarsi al corso avendo svolto il lavoro estivo assegnato. All'inizio del corso di recupero i/le docenti verificheranno lo svolgimento dei compiti assegnati e l'impegno dimostrato nella preparazione autonoma.

7. La prova di verifica della carenza formativa si svolge nel mese di settembre; in caso di esito negativo si procederà a un'ulteriore prova entro il mese di dicembre, previa richiesta scritta da parte della famiglia o dello/a studente/ssa, se maggiorenne. Nel secondo biennio e quinto anno, se le carenze sono superate nel corso dell'anno successivo in modo più che sufficiente (almeno voto "sette"), il consiglio di classe procede all'eventuale integrazione del credito scolastico.

8. La valutazione delle verifiche avviene nei termini di carenza "superata" o "non superata". Al termine dell'anno scolastico eventuali carenze non superate incidono sulla valutazione come un'insufficienza (-1).

9. Le prove di verifica sono obbligatorie, possono essere concordate collegialmente per disciplina e valutate secondo criteri comuni o lasciate al/la singolo/a docente che le tarerà in relazione ai casi reali.
10. Gli/le studenti/sse saranno informati/e tempestivamente della valutazione delle singole prove e dell'eventuale superamento della carenza.
11. In caso di non ammissione alla classe successiva lo studente dovrà comunque recuperare le eventuali carenze formative assegnate negli anni precedenti a quello di non promozione.

[indice](#)

Art. 4 - Esami integrativi

1. La normativa vigente riconosce agli studenti la possibilità di ripensare le scelte scolastiche, consentendo il passaggio ad altro indirizzo di studi qualora le esigenze educative siano cambiate.
2. Gli studenti iscritti alla classe prima e seconda possono richiedere il passaggio ad un altro indirizzo di studi in due momenti: in corso d'anno, entro dicembre; al termine dell'anno scolastico, dopo gli scrutini finali. Nel primo biennio, il passaggio avviene senza dover sostenere alcun esame.
3. Non sono ammessi passaggi ad altri indirizzi di studio dell'istruzione secondaria in corso d'anno per classi successive alla seconda.
4. Nel secondo biennio e nel quinto anno è necessario, per poter effettuare un passaggio, attendere la conclusione dello scrutinio finale e sostenere esami integrativi sulle discipline non comprese nel curriculum del corso di studi di provenienza. Gli studenti promossi senza carenze possono presentare richiesta di sostenere esami integrativi per essere inseriti nella classe successiva a quella già frequentata nella scuola di provenienza. Gli studenti non promossi, invece, possono presentare richiesta di sostenere esami integrativi per essere inseriti nella classe corrispondente a quella già frequentata nella scuola di provenienza.
5. In caso di promozione con carenze gli studenti possono presentare richiesta di sostenere esami integrativi per essere inseriti nella classe successiva a quella già frequentata nella scuola di provenienza. Le carenze nelle discipline presenti nel curriculum degli indirizzi liceali del Liceo Russell concorrono al calcolo del livello di insufficienza che determina il superamento/non superamento dell'esame integrativo, come indicato al successivo punto 8. Nel caso in cui le discipline con carenza formativa non siano presenti nel curriculum degli indirizzi liceali del Liceo Russell, esse non dovranno essere recuperate; nel caso in cui le discipline con carenza formativa siano presenti nel piano di studi di destinazione, il recupero avverrà in itinere, dopo il superamento dell'esame integrativo.
6. Contestualmente alla formalizzazione della richiesta di sostenere esami integrativi, la scuola consegna agli studenti copia dei programmi delle discipline per ciascuno degli anni da recuperare, assieme al lavoro estivo da svolgere nelle discipline da recuperare.
7. Al momento di sostenere gli esami integrativi, nel mese di settembre, entro la data di inizio delle lezioni, gli studenti consegnano i lavori estivi precedentemente assegnati. Lo svolgimento effettivo di questo lavoro concorre, assieme alla prova scritta (ove prevista dalla sottocommissione di cui al successivo punto 8) e al colloquio, alla valutazione finale dello studente nelle singole discipline oggetto d'esame.
8. La sottocommissione d'esame, a seguito dello svolgimento delle prove orali e scritte, tenuto conto delle eventuali carenze pregresse, delibera l'esito degli esami integrativi utilizzando gli stessi criteri che il liceo Russell applica per la valutazione degli apprendimenti dei propri studenti: lo studente è ammesso a frequentare la classe del liceo per la quale sosteneva gli esami integrativi nel caso in cui la valutazione negativa (ottenuta tenendo conto delle eventuali carenze riportate nell'istituto di provenienza, ma appartenenti al curriculum degli indirizzi liceali del Liceo Russell, e dell'esito delle prove integrative) non superi il livello di -2 (cinque+cinque, oppure quattro). Se il livello è di -3 o inferiore (cinque+cinque+cinque, oppure cinque+quattro) la sottocommissione discute la non ammissione; se il livello è inferiore a -3, lo studente non supera l'esame e torna a frequentare la scuola di provenienza.
9. Il risultato di superamento dell'esame integrativo con una o più insufficienze non costituisce carenza formativa, ma implica una comunicazione con lettera protocollata al consiglio di classe e alla famiglia dello studente.
10. La comunicazione formale di superamento dell'esame integrativo con insufficienze comporta l'impegno a recuperarle in itinere. Nello scrutinio finale, la permanenza di insufficienza sarà elemento di valutazione quantificato come un -1 (se con voto cinque) o -2 (se con voto quattro).

Art. 5 – Ammissione all’esame di stato

Per l’ammissione all’esame di stato è necessaria una valutazione complessivamente sufficiente. Il Consiglio di classe prende in considerazione la non ammissione all’esame di stato per gli/le studenti/sse che, nello scrutinio finale, abbiano più di due insufficienze, con voti negativi o molto negativi (valutazione pari o minore a cinque decimi).

Art. 6 – Crediti scolastici e formativi

1. Il credito scolastico è un patrimonio di punti che ogni studente ottiene durante gli ultimi tre anni di corso e che contribuisce – per un massimo di 25 punti su 100 – a determinare il primo livello del punteggio finale dell’esame di stato. Il parametro fondamentale per l’attribuzione del credito scolastico è la media dei voti ottenuti dallo studente nel corso dello scrutinio finale degli ultimi tre anni. La valutazione finale in tutte le materie riporta lo studente nella banda di attribuzione del credito scolastico e ne condiziona il punteggio, che è assegnato secondo la seguente tabella:

MEDIA DEI VOTI	CREDITO SCOLASTICO (PUNTI)		
	CLASSE III	CLASSE IV	CLASSE V
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

Tabella 1

2. Il Consiglio di classe, una volta definita la media dei voti, opera all’interno della relativa banda di oscillazione una scelta che tiene conto della presenza o assenza di carenze formative, della presenza o assenza di lettere di lavoro estivo consigliato e del credito formativo. In particolare, la presenza di carenze formative implica automaticamente l’assegnazione del punteggio minimo all’interno della banda di oscillazione.

3. Con media tra 0,1 e 0,4 si attribuisce il punteggio minimo; con media uguale a 0,5 o con media superiore a 0,2 e crediti rilevanti di norma si attribuisce il punteggio massimo. È necessario provvedere alla verbalizzazione.

4. Il consiglio di classe esprime parere favorevole alla frequenza dell’anno all’estero in caso di assenza di carenze formative e decide le modalità di reinserimento nel percorso scolastico.

5. Agli/alle studenti/studentesse che frequentano un anno all’estero il credito scolastico viene attribuito dal consiglio di classe nell’anno scolastico successivo in base alle indicazioni della C.M. 843/2013. Il consiglio di classe valuta gli elementi per ammettere direttamente l’allievo alla classe successiva secondo. Il principio generale di valorizzare quanto fatto, anche in termini di apprendimenti non formali e competenze trasversali, e non di rilevare quanto non fatto. Può anche sottoporre, se ritenuto necessario, il giovane ad accertamento, che si sostanzia in prove integrative al fine di pervenire ad una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dall’istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. Per esperienze di mobilità nei Paesi Europei il consiglio di classe incoraggia l’uso dei dispositivi previsti dalla Unione Europea (es. Europass Mobility) e suggerisce allo studente che avesse conseguito un titolo di studio nell’istituto straniero di ottenere dal Consolato italiano di riferimento la “dichiarazione di valore” del titolo, utile anche ai fini della individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali di cui al D.L.vo n.13 del 16 gennaio 2013.

6. Non si dà luogo all’attribuzione del credito scolastico per gli anni in cui lo studente non consegue la promozione alla classe successiva.

7. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella 1), in relazione alla media dei voti conseguiti nel penultimo anno.

8. Il credito formativo indica esperienze:

- a) acquisite sia all'interno, sia all'esterno della scuola di appartenenza;
- b) documentate attraverso un'attestazione proveniente dagli Enti, associazioni, istituzioni presso cui si sono svolte;
- c) coerenti con l'indirizzo di studio frequentato.

Rientrano in special modo nel credito formativo:

- attività di studio come potenziamento ed espansione del curriculum con un numero minimo di 10 ore;
- lo studio del secondo strumento musicale;
- attività di tutor nel progetto di orientamento o *peer education*;
- ogni esperienza qualificata di lavoro e/o di volontariato maturata fuori dalla scuola, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso a cui si riferisce l'esame e/o competenze civiche e sociali.

9. Il credito formativo incide sulla banda di oscillazione solo in presenza di valutazioni positive e di superamento delle carenze relative alla terza e alla quarta, mentre in quinta può essere valutato comunque.

Nelle tabelle 2 e 3 sono sintetizzate le aree che l'Istituto riconosce per l'attribuzione dei crediti formativi; vengono specificati altresì i criteri adottati per convalidare ed accettare la documentazione delle esperienze proposte:

10. Ogni consiglio di classe potrà integrare il punteggio. In presenza di carenze formative dell'anno precedente, l'integrazione del punteggio avviene se le carenze vengono superate nel corso dell'anno successivo in modo più che sufficiente (voto "sette").

11. I documenti che attestano i crediti formativi vanno consegnati entro il 15 maggio in segreteria didattica. Il consiglio di classe stabilirà in sede di scrutinio se essi si attengono alle indicazioni della scuola.

12. I crediti formativi in ogni caso non possono implicare un cambiamento di fascia del credito scolastico.

13. I crediti formativi riconosciuti dalla scuola sono trascritti sulla certificazione finale entrando così a far parte a tutti gli effetti del curriculum dello/della studente/studentessa.

[indice](#)

Art. 7 – Griglia per la valutazione “Strumento musicale”

Per la valutazione dell'attività “Strumento musicale” si utilizza la seguente griglia:

- Voto “sei”: Conoscenza e padronanza dello strumento a livello elementare;
- Voto “sette”: Sufficiente capacità di lettura della partitura e discreta padronanza dello strumento;
- Voto “otto”: Buone capacità di lettura e di padronanza dello strumento, che consentono una buona interazione nella musica d'insieme;
- Voto “nove”: Approfondito studio individuale e ben sviluppate capacità esecutive (controllo del suono, della dinamica, dell'intonazione...)
- Voto “dieci”: Eccellente padronanza tecnica dello strumento, interesse e conoscenza del repertorio, capacità propositive ed interpretative.

[indice](#)

Art. 8 – Valorizzazione delle eccellenze e attribuzione della lode

Alla luce delle disposizioni contenute nel D.M. 99/2009, per l'attribuzione del massimo punteggio di credito scolastico, è opportuno il ricorso alle votazioni massime consentite in caso di profitto eccellente e continuo. La commissione d'esame potrà attribuire la lode solo ai/candidati/e che abbiano ottenuto il punteggio massimo di 100 punti senza fruire dell'integrazione dei 5 punti di bonus, a condizione che essi:

- a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile per l'intero triennio, assegnato all'unanimità, senza fruire di integrazioni dell'ultimo anno;
- b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla terzultima, penultima e ultima classe solo voti uguali o superiori ad otto decimi, ivi compresa la valutazione della capacità relazionale.

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI

VOTO	3 - 4	5	6	7	8	9 - 10
Conoscenze	Ha conoscenze scarse, molto frammentarie e superficiali	Ha conoscenze frammentarie e lacunose	Ha conoscenze limitate ma sufficienti per orientarsi nei contenuti	Possiede conoscenze sicure e consolidate	Possiede conoscenze ampie e articolate	Possiede conoscenze complete e organiche
Competenze: elaborazione dei contenuti	Non sa applicare le conoscenze, commette numerosi errori nell'esecuzione di compiti pur semplici e non riesce a condurre analisi	Commette errori sia nell'applicazione che nell'analisi	Sa applicare le conoscenze ed è in grado di effettuare analisi parziali, coglie i più evidenti collegamenti tra le discipline	Sa applicare le conoscenze, sa effettuare analisi e collegamenti in modo adeguato	Sa applicare con efficacia le conoscenze e sa effettuare analisi e collegamenti anche complesse	Sa effettuare analisi approfondite e sa rielaborare con creatività ed apporti personali le conoscenze
competenze linguistiche	Presenta un'estrema povertà lessicale ed usa impropriamente termini e legami logico-sintattici tanto da compromettere la comprensibilità del messaggio	Possiede un bagaglio lessicale limitato: presenta improprietà formali e difficoltà nella comprensione	Comprende i testi proposti nelle loro linee essenziali: si esprime in forma quasi sempre corretta pur non utilizzando linguaggi specifici	Dimostra una discreta autonomia nella comprensione dei testi: possiede un bagaglio lessicale adeguato e si esprime con chiarezza	Comprende i testi con sicurezza in tutte le loro parti: possiede un bagaglio lessicale ampio ed è capace di utilizzare con sicurezza linguaggi specifici	Comprende e analizza i testi cogliendone anche le specificità e le sfumature stilistiche: utilizza linguaggi e registri linguistici sempre approfonditi con stile personale e creativo
Competenze tecniche manuali e organizzative	Dimostra incapacità di organizzazione del lavoro in laboratorio, non conosce e non è in grado di utilizzare gli strumenti anche semplici	Trova una certa difficoltà ad organizzare in modo autonomo il proprio lavoro, pur avendo nozioni sull'uso degli strumenti	Comprende l'importanza di una prova di laboratorio, sa usare gli strumenti idonei ma non riesce a progettare un lavoro in modo autonomo	Sa eseguire un progetto di lavoro seguendo metodiche, con cognizione e capacità	Sa eseguire un progetto di lavoro seguendo metodiche, anche complesse con cognizione, rigore e capacità	E' in grado di progettare un lavoro di laboratorio con competenza, utilizzando metodiche adeguate e rigore concettuale
Capacità	Non sa sintetizzare né elaborare le conoscenze neppure se orientato	Non ha autonomia nella rielaborazione e nella sintesi delle conoscenze, coglie solo parzialmente gli aspetti essenziali	Riesce a sintetizzare e a rielaborare le conoscenze con un minimo di autonomia	Ha discrete capacità di approfondimento e di rielaborazione critica	E' capace di sintesi personali autonome e complete	Si avvale di un metodo rigoroso e sa operare sintesi complesse offrendo spunti innovativi

Tabella 2

INDIRIZZI PER LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ RELAZIONALE

1. Il «Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale» della Provincia di Trento fornisce la seguente definizione di capacità relazionale: «capacità dello studente di assumere, nell'ambito dell'attività scolastica, comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle regole, delle persone e delle cose, nonché di partecipare in modo attivo e costruttivo alla vita della scuola» (art. 1, c. 2).
2. Sulla base di tale definizione e nella consapevolezza professionale delle difficoltà, dei limiti e della delicatezza a cui è soggetta tale valutazione, si individuano i seguenti due indicatori sintetici della capacità relazionale:
 - a. correttezza e responsabilità del comportamento: rispetto delle figure istituzionali (correttezza nei rapporti con i docenti, compagni e personale non docente), osservanza delle regole della scuola e uso responsabile del materiale e delle strutture;
 - b. partecipazione alla vita scolastica. Di questo secondo indicatore («partecipazione») si ritiene corretta un'interpretazione riferita non agli apprendimenti nelle singole discipline (di cui si tiene conto nella valutazione del profitto) ma alle situazioni più generali della vita scolastica (frequenza scolastica e puntualità, partecipazione costruttiva al clima di classe e della scuola, disponibilità a svolgere servizi e ad assumere compiti di utilità comune relativi anche al funzionamento della scuola).
3. Il Regolamento provinciale stabilisce che «gli esiti della valutazione degli apprendimenti [...], nonché della capacità relazionale sono espressi con voti numerici definiti in decimi; nel documento di valutazione la votazione più bassa è espressa con il numero quattro» (art. 6, c. 2).
4. La seguente tabella non va intesa come un catalogo completo e rigido, ma quale strumento comune a tutti i consigli di classe per favorire l'individuazione globale della capacità relazionale di ciascuno/a studente/ssa e della corrispondente valutazione. La dicitura «sanzioni disciplinari» presente nella tabella indica: (1) l'ammonizione scritta sul registro di classe, (2) l'ammonizione scritta sul registro di classe con comunicazione alla famiglia tramite libretto personale, (3) la sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni, (4) l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi diversi.

[indice](#)

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ RELAZIONALE

VOTO	CORRETTEZZA E RESPONSABILITÀ DEL COMPORTAMENTO	PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA
10	Comportamento corretto e responsabile in tutte le situazioni scolastiche. Interesse alle esigenze degli altri. Impegno personale a favorire relazioni positive e solidali. Maturo senso civico nell'uso di materiali e attrezzature scolastiche. Puntualità e cura costante nell'adempimento delle consegne e nel rispetto degli accordi e delle scadenze. Interesse e partecipazione costruttiva. Nessuna sanzione disciplinare.	Frequenza assidua e puntuale. Attenzione alle problematiche della classe e della scuola. Disponibilità a svolgere servizi e ad assumere compiti di utilità comune relativi anche al funzionamento della scuola.
9	Comportamento corretto e responsabile. Attenzione alle esigenze degli altri. Attenzione a favorire relazioni positive e solidali. Uso responsabile dei materiali e delle attrezzature scolastiche. Puntualità e cura nell'adempimento delle consegne e nel rispetto degli accordi e delle scadenze. Positiva partecipazione e collaborazione in classe. Nessuna sanzione disciplinare	Frequenza assidua e puntuale. Interesse verso le problematiche della classe e della scuola. Disponibilità, se richiesta, a svolgere servizi e ad assumere compiti di utilità comune relativi anche al funzionamento della scuola.
8	Comportamento corretto e rispettoso delle esigenze e delle opinioni altrui. Uso corretto dei materiali e delle attrezzature scolastiche. Puntualità nell'adempimento delle consegne e nel rispetto degli accordi e delle scadenze. Nessun atto di disturbo in classe, salvo qualche rara eccezione. Nessuna sanzione disciplinare	Frequenza regolare, con limitate entrate/uscite fuori orario. Attenzione alle problematiche della classe e della scuola.
7	Comportamento quasi sempre corretto e sostanzialmente responsabile. Uso non sempre corretto di materiali e attrezzature scolastiche. Sostanziale puntualità nell'adempimento delle consegne e nel rispetto degli accordi e delle scadenze. Episodici atti di disturbo in classe. Presenza di qualche richiamo formale a maggior correttezza e responsabilità, cui segue un impegno a migliorare.	Frequenza non del tutto regolare, con qualche assenza in occasione di verifiche.
6	Comportamento non adeguatamente corretto e responsabile. Rispetto discontinuo delle esigenze e delle opinioni altrui. Uso a volte scorretto dei materiali e attrezzature scolastiche. Scarsa puntualità nell'adempimento delle consegne e nel rispetto degli accordi e delle scadenze. Frequenti atti di disturbo in classe. Presenza di più richiami e ammonizioni formali per comportamenti poco corretti ma non gravi.	Frequenza poco regolare. Assenze, entrate, uscite in occasione di verifiche. Scarsa attenzione alle problematiche della classe e della scuola.
5	Comportamento scorretto e privo di responsabilità. Scarso rispetto delle esigenze e delle opinioni altrui. Uso poco rispettoso di materiali e attrezzature scolastiche. Mancanza di puntualità nell'adempimento delle consegne e nel rispetto degli accordi e delle scadenze. Accentuato disturbo in classe. Presenza di sanzioni disciplinari scritte per mancanze gravi.	Frequenza irregolare. Numerose assenze, entrate, uscite in occasione di verifiche. Nessuna attenzione alle problematiche della classe e della scuola.
4	Comportamento gravemente scorretto, che provoca allarme all'interno della scuola. Nessuna attenzione alle esigenze degli altri e disprezzo delle opinioni altrui. Uso non rispettoso di materiali e attrezzature scolastiche, con danneggiamenti e creazione di situazioni di pericolo. Nessuna puntualità nell'adempimento delle consegne e nel rispetto degli accordi e delle scadenze. Costante e grave disturbo con pesante interferenza negativa sulle dinamiche del gruppo classe. Presenza di sanzioni disciplinari per mancanze molto gravi (sospensione).	Frequenza irregolare. Numerose assenze, entrate, uscite in occasione di verifiche. Nessuna attenzione alle problematiche della classe e della scuola

6. Tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 6, c. 3 del Regolamento provinciale (*«la valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato»*) si conviene che la valutazione negativa della capacità relazionale concorra alla non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato allo stesso modo delle altre valutazioni negative.

7. La procedura per la determinazione della valutazione della capacità relazionale è la seguente:

a. Nei giorni precedenti lo scrutinio ciascun insegnante titolare di valutazione, sulla base di una scrupolosa attenzione alla tabella di cui al precedente punto 4, definisce la propria proposta di valutazione della capacità relazionale per ogni studente.

b. Durante lo scrutinio l'insegnante coordinatore di classe formula, a partire dalla media delle indicazioni dei colleghi, una proposta motivata di valutazione che viene sottoposta ad approvazione. In caso di assenza del coordinatore la proposta è avanzata dall'insegnante che ha il maggior numero di ore di lezione nella classe.

c. In caso di non approvazione della proposta del coordinatore sono prese in considerazione e messe ai voti altre eventuali proposte.

d. Partecipano alla votazione solo i docenti titolari alla valutazione. Non è ammessa l'astensione.

e. Si ritiene approvata la proposta, compresa quella per il voto massimo, che ottenga la maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede lo scrutinio (dirigente o suo sostituto).

f. In caso di assenze superiori a 90 unità di lezione nel quadrimestre in scrutinio, non dovute a cause di malattia o a stati personali comprovati e documentati, viene assegnato il voto 6 in capacità relazionale. Le assenze didattiche dovute a iniziative extrascolastiche e parascolastiche organizzate dalla scuola non vanno giustificate dalla famiglia e non rientrano nel computo di cui sopra.

8. Per completezza si richiamano le seguenti ulteriori disposizioni contenute nel Regolamento provinciale:

a. *«ai fini dell'attribuzione allo studente del credito scolastico previsto dalla normativa statale vigente, il consiglio di classe, per il calcolo della media dei voti, utilizza anche il voto relativo alla capacità relazionale» (art.10, c. 1);*

b. *«al termine del quinto anno, allo studente ammesso all'esame di stato con una valutazione complessivamente sufficiente e che abbia riportato anche una valutazione di almeno sei decimi nella capacità relazionale, il consiglio di classe attribuisce comunque il credito scolastico nel punteggio minimo previsto dalla normativa statale vigente per i casi in cui la media dei voti sia pari a sei» (art. 10, c. 3).*

[indice](#)